



Copia

CITTA' DI CHERASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73

OGGETTO:

ANNO 2018 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. BOGETTI Claudio - Sindaco	Sì
2. DAVICO Carlo - Assessore	No
3. ROSSO Massimo - Assessore	Sì
4. BONURA Giuseppe - Consigliere	Sì
5. MARENGO ENRICO MARIA - Consigliere	Sì
6. BOTTERO Elisa - Assessore	Sì
7. DOGLIANI AGNESE MARCELLA - Consigliere	Sì
8. FUMERO MARIA ANTONIETTA - Assessore	Sì
9. BARBERO Sergio Giovanni - Consigliere	Sì
10. CAGNASSI ELIO - Consigliere	Sì
11. DOMENICONI DANIELA - Consigliere	Sì
12. DEGIORGIS MARZIANA - Consigliere	Sì
13. TIBALDI PAOLO - Consigliere	No
Totale presenti	11
Totale assenti	2

Con l'intervento e l'opera del Signor MAZZARELLA Dr. Luigi - Segretario Comunale.

Il Signor BOGETTI Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

L'Assessore Bottero Elisa riferisce:

La legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), dai commi 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (Imposta Municipale Unica per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi), quest'ultima solo per gli immobili identificati al catasto nelle categorie A1/A8 e A9;

l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

In ultimo la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Inoltre la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Ai fini dell'applicazione di tale imposta è opportuno evidenziare che il suo gettito è suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ora, in considerazione di quanto disposto dagli articoli:

- a. 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- b) 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
- c) 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

dobbiamo determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Dette aliquote e detrazioni sono disciplinate dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), che fissa le seguenti misure di base:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;
- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. In L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

ALIQUOTE:

- a) Variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7) , con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) Ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

- c) Variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificata nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) Variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) Considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. In L. n. 214/2011);

DETRAZIONI:

I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79,80,83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-lette 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ritenuto opportuno, pur non essendo ancor note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco anche pe il 2018, assumere prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2018, con la sola eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente:

- a) Ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) Introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Ricorderete che, per l'anno d'imposta 2017, con deliberazione n. 8, adottata in data 16/03/2017, determinammo le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta in esame nelle seguenti percentuali:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8	0,40%

e A/9)	
Aliquota ordinaria	0,82%
Terreni agricoli	0,82%
Aree fabbricabili	0,82%
	€
Detrazione per abitazione principale	200,00.

Alla luce dello schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, non ci resta che confermare tali aliquote e detrazioni per cui propongo:

1. **Di confermare**, con decorrenza **01/01/2018**, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Aliquota ordinaria	0,82%
Terreni agricoli	0,82%
Aree fabbricabili	0,82%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00.

2. di stimare in € **1.980.000,00** il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € **530.839,22** a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
4. di pubblicare il presente atto:
 - ♦ di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune, nelle sezioni dell'Amministrazione Trasparente: " Organizzazione – articolazione degli uffici – servizio finanziario – ufficio tributi"
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'Assessore Bottero Elisa;

Vista la L. 147/2013 dai commi 639 a 731 dell'articolo unico;

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011:

Visto il D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017);

Vista l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali:

CONSIGLIERE DOMENICONI DANIELA: Solo una informazione. Probabilmente ho sentito male, a proposito del fatto che l'IMU viene ridotta del 25% per i canoni di locazione agevolati.

A me sembra che il nostro Comune non li preveda, quindi è una situazione che da noi non si pone.

È un qualcosa previsto dalla legge, però, non è prevista per il nostro Comune, perché noi non prevediamo le locazioni agevolate.

ASSESSORE BOTTERO ELISA: Sì, la legge prevede questa riduzione, però nelle nostre aliquote non abbiamo queste situazioni.

Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

Con n. 8 voti a favore, n. 2 contrari nelle persone dei Consiglieri Comunali: Cagnassi Elio e Domeniconi Daniela e n. 1 astenuto nella persona del Consigliere Comunale Degiorgis Marziana;

DELIBERA

Di confermare, con decorrenza **01/01/2018**, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Aliquota ordinaria	0,82%
Terreni agricoli	0,82%
Aree fabbricabili	0,82%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00.

Di stimare in € **1.980.000,00** il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € **530.839,22** a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Di pubblicare il presente atto:

di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune, nelle sezioni dell'Amministrazione Trasparente: " Organizzazione – articolazione degli uffici – servizio finanziario – ufficio tributi"

Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Con successiva separata votazione di cui 8 voti a favore, n. 2 contrari nelle persone dei Consiglieri Comunali: Cagnassi Elio e Domeniconi Daniela e n. 1 astenuto nella persona del Consigliere Comunale Degiorgis Marziana, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
F.to BOGETTI Claudio

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li 20/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: TARICCO Cristina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 20/12/2017

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO**
F.to: TARICCO Cristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-gen-2018 (N. 67 Reg. Pubblicazioni).

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to LENTA Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI dott.ssa Chiara

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione

- per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla pubblicazione)
- ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

Divenuta esecutiva in data 20-dic-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MAZZARELLA Dr. Luigi)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo
Cherasco, li 16/01/2018

L'INCARICATO